

N. R.G. 6768/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6768/2019**

tra

ALESSIA BARBARA GUARISO

appellante

e

PRESTITALIA S.P.A.

appellata

Oggi **4 marzo 2021** ad ore **12** innanzi al dott. Lentini sono comparsi:

Per ALESSIA BARBARA GUARISO l'avv. SORRENTINO ANTONIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Veronica Salvoni

Per PRESTITALIA S.P.A. l'avv. RAMPINELLI ROTA GIAMPIERO

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come formulate alla scorsa udienza e si riportano ai propri atti.

il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. **6768/2019** promossa da:

ALESSIA BARBARA GUARISO (C.F. GRSLSB70C66F205E), con il proc. dom. avv.
SORRENTINO ANTONIA

appellante

contro

PRESTITALIA S.P.A. (C.F. 05889861000), con il proc. dom. avv. **RAMPINELLI ROTA**
BARTOLOMEO

appellata

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“ Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza:

1) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente tratte-nute dalla Prestitalia S.p.A. e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 2.011,07, in favore della sig.ra Guariso Alessia Bar-bara, oltre rivalutazione e interessi legali dal di della stipula del contratto fino al soddisfo;



2) condannare, altresì, la Prestitalia S.p.A. al pagamento delle spese, diritti e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori, per dichiarazione di anticipo.

Per l'appellata:

“Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, anche in via cautelare, monitoria e sommaria, deduzione e/o eccezione, e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre:

Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande di controparte, in quanto trattasi di pretese oggetto infondate in fatto e in diritto ed in alcun modo provate e, pertanto, confermare integralmente la sentenza n. 1870/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brescia in data 10.09.2018.

In subordine: accertare e/o dichiarare **la carenza di legittimazione passiva in capo alla Convenuta** con riferimento alla ripetizione del premio assicurativo ed alle commissioni dell'agente.

Sempre in subordine: accertare e/o dichiarare, anche in considerazione della normativa *rationae temporis* applicabile, nonché del chiaro dato contrattuale che le somme corrisposte a Prestitalia S.p.a. a qualsiasi altro titolo non sono ripetibili e, pertanto, respingere tutte le domande *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

Sempre in subordine: accertare e/o dichiarare come la convenuta non abbia applicato la penale contrattualmente prevista nell'ipotesi di estinzione anticipata ed abbia già restituito la somma di Euro 126,38 a titolo di rimborso commissioni di gestione e, pertanto, abbia già applicato l'equa riduzione prevista dalla normativa citata da controparte. In ogni caso sottrarre tale somma a quanto preteso dall'odierno Appellante.

Con vittoria per spese e compensi di difesa **di entrambi i gradi del giudizio”**

Motivi della decisione

§ 1. L'appello è proposto avverso la sentenza n. 1870/2018, con cui il Giudice di Pace rigettava la domanda restitutoria svolta da Alessia Barbara Guariso nei confronti di Prestitalia s.p.a. ai sensi dell'art. 125-*sexies* del d.lgs. 385/93, relativamente a un contratto di finanziamento (“cessione del quinto”) concluso tra le parti nell'ottobre 2008 ed estinto anticipatamente nel gennaio 2013.

L'appellante censura in primo luogo la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in particolare, all'ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte “*non maturata*” degli oneri corrisposti in sede di conclusione della contratto (“*interessi, commissioni, premi assicurativi*”).



Censura inoltre la qualificazione delle commissioni pagate come *up-front*, trattandosi asseritamente di commissioni *recurring*, ed osserva in ogni caso che incombe sull'intermediario l'onere (non assolto) di dimostrare la pretesa natura *up-front* delle commissioni.

Dato atto dell'intervenuto rimborso da parte dell'intermediario, nelle more del giudizio, della somma di euro 588,00 (erroneamente trattenuta in origine a titolo di rate insolute) e del premio assicurativo di euro 399,41, l'appellante quantifica l'importo oggetto della domanda di restituzione in euro 2.011,07, di cui:

- euro 1.915,26 per residuo commissioni;
- euro 95,81 per residuo premio assicurativo,

somme calcolate tenendo conto dell'estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza del pagamento della 49esima rata, a fronte di una durata del rapporto pattuita in 120 rate mensili.

2. Parte appellata contesta le censure avversarie e conclude, in via principale, per la conferma della sentenza impugnata.

Preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva (i) in relazione alla domanda di restituzione del premio assicurativo, trattandosi di somma versata alla compagnia assicurativa Net Insurance s.p.a. e (ii) in relazione alle commissioni di mediazione, pari a euro 1.674,00, in quanto somme incassate da soggetto terzo (agente o mediatore).

Nel merito rileva che l'art 125-*sexies* del d.lgs. 385/93 non è applicabile al rapporto, concluso nel 2008, antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta disposizione in data 19.9.2010, rapporto regolato, sotto il profilo delle conseguenze dell'estinzione anticipata, dalle pattuizioni contrattuali (lett. D dei termini e condizioni, specificamente approvata per iscritto) che non prevedono il rimborso delle commissioni ivi specificate.

In ogni caso osserva che le somme di cui viene chiesta la restituzione costituiscono costi *up-front*, non legati alla durata del finanziamento e quindi non recuperabili.

In subordine chiede di sottrarre dal *petitum* avversario la somma di euro 126,38, già corrisposta a titolo di rimborso di commissioni di gestione.

In via incidentale chiede di riformare il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza dell'attrice.



3. I due motivi d'appello sopra esposti, essendo tra loro connessi, risultano suscettibili di trattazione unitaria e, nel merito, di parziale accoglimento.

Premesso che l'art. 125-*sexies* del d.lgs. 385/93 (norma imperativa non derogabile dalle parti) trova applicazione al caso in esame, trattandosi di disposizione entrata in vigore prima dell'estinzione anticipata del rapporto, sulla decisione della presente vicenda incide in modo determinante la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18 dell'11.9.2019 ("*Lexitor case*"), che in sede di rinvio pregiudiziale ha statuito quanto segue: "***L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore***".

In virtù di detto principio, che indirettamente disattende l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza nazionale e la normativa secondaria della competente Autorità di Vigilanza, la stessa distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, ai fini della determinazione degli effetti della estinzione anticipata dei rapporti di credito al consumo, può ritenersi superata, tenuto conto dell'obbligo del giudice nazionale, ancor più pregnante nella materia bancaria, di interpretare il diritto domestico in conformità (e in piena armonia) al diritto europeo.

L'accoglimento dell'appello è tuttavia parziale, atteso che dalla somma oggetto di domanda va decurtato l'importo di euro 126,38, già oggetto di restituzione, come affermato dall'appellata in comparsa di costituzione, senza che la controparte abbia specificamente contestato la circostanza nella prima difesa utile (ossia in prima udienza) né invero nei successivi atti.

Con riferimento alla pretesa inclusione nella domanda di restituzione della quota di premio assicurativo anticipato (peraltro in larga parte rimborsato, residuando la somma di euro 95,81), la richiesta va rivolta alla compagnia Net Insurance s.p.a., trattandosi del soggetto controparte nel rapporto assicurativo, rispetto al quale Prestitalia s.p.a. è da considerare terzo, sia pure beneficiario.

Non può essere invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni di mediazione, pari a euro 1.674,00: al riguardo, gli eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari, promotori, etc.) di cui l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede



dei propri prodotti o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale diretto con il cliente, con la conseguenza che, almeno in questo caso, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta da GUARISO nei confronti della propria controparte contrattuale.

3. Sulla scorta delle suesposte osservazioni, la sentenza impugnata deve essere riformata e PRESTITALIA S.P.A. condannata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 1.788,88, calcolato sulla base dei criteri sopra delineati.

Su detta somma decorrono gli interessi, al tasso legale, a far data dalla domanda (non già dal pagamento, come pretende l'appellante) e fino al saldo, trattandosi di *accipiens* in buona fede (art. 2033 c.c.), per i motivi precisati di seguito.

4. Infine si ritiene conforme a giustizia disporre la compensazione integrale delle spese dei due giudizi, considerato come gli effetti della sentenza citata della Corte di Giustizia siano assimilabili a una ipotesi di *overruling*: PRESTITALIA S.P.A., resistendo in giudizio in primo grado e in appello, non ha fatto altro che applicare il diritto nazionale e seguire l'orientamento della competente Autorità di Vigilanza, non potendole quindi essere imputata la causa della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1870/2018, respinta o assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- condanna PRESTITALIA S.P.A., per il titolo di cui in motivazione, alla restituzione in favore di BARBARA ALESSIA GUARISO della somma di euro 1.788,88, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda fino al saldo;
- spese dei due giudizi integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Brescia, il 4/3/2021 con sentenza immediatamente pubblicata mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.

Il giudice unico

Lorenzo Lentini

